



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO D'IGIENE

Deliberato con atti 1 ottobre 1930 n. 14120 e 24 febbraio 1931 n. 2997, approvati da S.E. il Prefetto il 29 aprile 1931 sub n. 4235 Div. III, modificato con atto 3 luglio 1931 n. 9432, approvato da S.E. il Prefetto il 16 luglio 1931 sub n. 4235 Div. III e trasmesso al Ministero dell'Interno che ne ha preso atto come da comunicazione prefettizia 17 agosto 1931 n. 4235 Div. III.

TITOLO PRIMO

Assistenza sanitaria (art.1-4)..... pag. 1

TITOLO SECONDO

Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini (art.5-8)..... pag. 2

TITOLO TERZO**SEZIONE I - Igiene del suolo e dell'abitato****CAPITOLO I**

Norme generali (da art.9 a 13)..... pag. 3

CAPITOLO II

Deflusso delle acque superficiali o sotterranee (14-22)..... pag. 4

CAPITOLO III

Tutela delle acque potabili (23-30)..... pag. 5

CAPITOLO IV

Piano Regolatore – Strade ed altro suolo pubblico(31-32)..... pag. 6

SEZIONE II – Igiene delle abitazioni**CAPITOLO I**

Disposizioni generali – Norme per le nuove costruzioni e per l'ampliamento delle vecchie – Esame ed approvazione dei progetti(33-41)..... pag. 6

CAPITOLO II

Fondazione – Costruzione e demolizione degli edifici(42-48)..... pag. 7

CAPITOLO III

Locali di abitazioni (49-66)..... pag. 9

CAPITOLO III BIS

Cortili e cavedi (1-8)..... pag. 12

CAPITOLO IV

Dei particolari e degli annessi alle case di abitazione (67-99)..... pag. 13

CAPITOLO V

Abitazioni collettive e Stabilimenti pubblici (100-106)..... pag. 19

CAPITOLO VI

Stabilimenti industriali (107-117)..... pag. 22

TITOLO OTTAVO

Norme per lo scarico di effluenti industriali (386-400)..... pag. 24

TITOLO NONO

Norme contro l'inquinamento (401)..... pag. 28

TITOLO DECIMO

Norme per le puliture a secco (402-406)..... pag. 29

Legge regionale 13 settembre 1978 n.58 “Edificabilità e tutela delle zone agricole”.. pag. 30**Proposta N. 974 – Giunta Municipale – 29/12-1983..... pag. 31**

TITOLO PRIMO

ASSISTENZA SANITARIA

ART.1 – Il Comune adempie ai servizi di assistenza sanitaria obbligatoria gratuita con ambulatori all'uopo istituiti, con l'opera dei medici chirurghi condotti e delle lavatrici condotte, con la somministrazione dei medicinali e con la spedalizzazione di coloro che hanno nel Comune il domicilio di soccorso.

ART.2 – I servizi di assistenza sanitaria sono disciplinati da speciale Regolamento comunale.

ART.3 – Ai fini dell'assistenza sanitaria obbligatoria per legge, come ai fini dell'assistenza sanitaria che si presta dal Comune facoltativamente, a titolo di beneficenza, il Podestà, entro il 15 dicembre di ogni anno, delibera l'elenco dei poveri per l'anno successivo, con le norme stabilite dal suindicato Regolamento.

ART.4 – Per il trasporto dei malati, per i soccorsi d'urgenza e per la relativa tariffa vigono le norme contenute nello speciale Regolamento per il servizio delle autoambulanze comunali.

TITOLO SECONDO

VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

ART.5 – A' termini delle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi sanitarie 1-8-1907 n. 636, nel Regolamento Generale Sanitario 3-2-1901 n. 45, nella Legge 10-7-1910 n. 455, nel R. D. 30-12-1923 n. 2889 e nel R. D. 31-5-1928, n. 1334, gli esercenti professioni sanitarie ed affini devono far registrare il loro diploma presso l'Ufficio d'Igiene qualora intendano esercitare abitualmente nel Comune la loro professione.

Tale registrazione sarà effettuata dopo la dimostrazione della identità personale e dopo la presentazione del certificato comprovante la iscrizione al rispettivo Ordine.

Hanno lo stesso obbligo quei sanitari i quali intendano esercitare la loro professione nel Comune, ordinariamente o periodicamente, senza avervi stabile dimora.

Nell'Ufficio d'Igiene sarà tenuto un Registro speciale con la firma dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

ART.6 – L'apertura e l'esercizio delle farmacie, la vendita di medicinali e di veleni, l'apertura e l'esercizio di ospedali, istituti di cura, stabilimenti balneari, ambulatori, ecc. nel Comune devono, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge, essere notificati preventivamente al Podestà.

ART.7 – I droghieri, i profumieri, i colorari, i semplicisti, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici o preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali o di oggetti di uso domestico che intendano esercitare la loro industria o il loro commercio nel Comune sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono, quindici giorni prima di aprire il loro esercizio, darne avviso all'Ufficio d'Igiene Municipale.

ART.8 – E' proibita l'occupazione del suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare o per vendere sostanze annunziate come farmaci di uso interno od esterno.

TITOLO TERZO

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

SEZIONE I

IGIENE DEL SUOLO

CAPITOLO I

NORME GENERALI

ART.9 – Le strade, le piazze, i viali ed ogni terreno scoperto di proprietà privata di uso pubblico, ed anche temporaneamente aperto al pubblico, debbono essere tenuti sgombri da immondizie di qualunque specie e completamente spazzati.

Lo spazzamento, compreso quello dei marciapiedi lungo gli stabili, botteghe, ecc. dovrà essere preceduto da inaffiatura, con divieto di usare acque di rifiuto.

Le piante ornamentali o da ombra non dovranno mai essere tenute in modo da danneggiare l'abitato.

ART.10 – I depositi di spazzature potranno farsi soltanto in luoghi determinati dall'Autorità Comunale, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Essi dovranno distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di 500 metri, essere disposti e costruiti per modo che risulti impedita qualunque esalazione molesta e qualunque inquinamento delle acque del sottosuolo e delle adiacenze e costituiti in modo da rendere possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente a regola d'arte.

E' vietato altresì, in tutto il territorio comunale, accumulare, depositare, scegliere o lavorare in qualunque altra maniera immondizie o rifiuti di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle località per le quali l'Autorità Comun. abbia concesso uno speciale permesso.

ART.11 – Il Podestà, sentito l'Ufficiale San., potrà permettere che le materie di fogna vengano utilizzate come concimi nei luoghi distanti non meno di 500 m. dall'aggregato urbano. Sarà però vietato assolutamente di adoperare tali materie per la concimazione degli ortaggi.

La concimazione nel territorio comunale sarà permessa solo dalle ore 24 fino alle 7 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e fino alle ore 9 negli altri mesi.

ART.12 – Per la raccolta ed i depositi delle immondizie e delle materie putrescibili si osserveranno anche le norme obbligatorie per l'attuazione della Legge 29 marzo 1928 n. 858.

ART.13 – Il Municipio provvede al modo di allontanamento giornaliero dalle case dei rifiuti domestici e delle spazzature.

CAPITOLO II

DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI O SOTTERRANEE

ART.14 – Chiunque voglia intraprendere opere interessanti il naturale deflusso o corso delle acque fuori dal fondo privato, immettere nella fognatura pubblica o in corsi d'acqua, attraversanti aggregati di abitazione, acque di rifiuto domestico o industriale o qualsiasi materiale impuro, deve chiedere il relativo permesso alla Autorità Comunale.

ART.15 – Tutte le proprietà private scoperte saranno sistemate in modo che le acque pluviali o di altra provenienza non abbiano a ristagnarvi.

ART.16 – Sono vietate le opere del suolo che cagionano ostacolo al regolare deflusso delle acque superficiali o profonde, per modo da provocare umidità nel terreno presso gli edifici abitati o nei muri degli edifici stessi od altro danno ad opere di interesse igienico.

ART.17 – E' vietato il disperdimento delle acque immonde o di rifiuto di qualsiasi specie nelle falde acque sotterranee a mezzo di pozzi assorbenti (sorbane) o con depositi o spandimenti alla superficie del suolo. L'utilizzazione agricola di questa acqua dovrà essere in ogni caso eseguita nei modi e con le cautele contemplati nei regolamenti vigenti in materia o, in mancanza di essi, a norma delle disposizioni dell'Autorità comunale, sentiti gli uffici competenti.

ART.18 – Nell'interno della città e negli aggregati suburbani è di regola vietato di far sboccare in qualsiasi modo fogne o canali in cui vengono immessi materiali di latrine, acque domestiche di rifiuto o altre acque immonde, o residui delle industrie nei corsi d'acqua o nei condotti stradali destinati alle acque piovane.

Qualora però questi canali stradali o corsi d'acqua siano coperti per tutta la loro lunghezza, abbiano pareti impermeabili e tengano acqua perenne e in sufficiente quantità e velocità, il Podestà potrà, su domanda degli interessati, di volta in volta derogare dal prodotto divieto, facendo obbligo che le predette acque siano convenientemente depurate.

ART.19 – E' assolutamente vietata la immissione nei corsi di acqua urbani o nella rete dei canali stradali di fognatura, di materiali in qualsiasi modo ingombranti, pericolosi o comunque alteranti in modo dannoso il corso o le proprietà naturali delle acque dei canali stessi.

Art.20 - La depurazione delle acque e dei residui industriali dovrà essere eseguita secondo i metodi appropriati a ciascuna industria.

La scelta di tali metodi potrà essere rimessa agli industriali stessi, salvo all'Autorità municipale il diritto di far constatare la efficacia del metodo di depurazione proposto e quello di invigilare che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

ART.21 – E' vietato gettare nella caditoia stradale materie capaci di ostruirle.

ART.22 – E' vietato di sbarrare o altrimenti intercettare corsi di acqua e di deviarli in tutto o in parte, anche a scopo industriale od agricolo, senza il nulla osta dell'Autorità Com., che lo concederà previo il parere favorevole degli Uffici competenti.

CAPITOLO III

TUTELA DELLE ACQUE POTABILI

ART.23 – L'Ufficiale Sanitario esercita continuamente la vigilanza sul servizio municipale dell'acqua potabile e sulle acque di proprietà privata adibite ad uso di bevanda ed in caso di inquinamento delle acque stesse, o verificandosi una causa che possa compromettere la loro salubrità, ne riferirà al Podestà con le proposte per gli opportuni provvedimenti.

Sono soggetti a vigilanza e studio quanto concerne le zone di protezione ed i mezzi di tutela igienica delle acque potabili perché sia evitato qualsiasi inquinamento.

ART.24 – E' vietato di alterare o guastare in qualsiasi modo l'acquedotto e sue dipendenze, nonché di praticare aperture nel medesimo a fine di estrarre acqua.

ART.25 – Le opere abusive saranno rimosse a spese dei proprietari e qualunque guasto verrà riparato a spese degli autori, senza pregiudizio dell'azione penale.

ART.26 – I pozzi destinati a fornire acqua per bevanda dovranno avere le pareti perfettamente impermeabili fino al più basso livello delle vene alimentatrici, essere distanti almeno 20 metri da latrine, fosse escrementizie, concimaie e depositi luridi. Alla superficie saranno protetti, per un raggio di almeno metri cinque, da un lastricato impermeabile, con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza dell'acqua piovana o dispersa.

I pozzi stessi devono sempre essere chiusi alla loro bocca, muniti possibilmente di pompa per la presa dell'acqua e frequentemente spurgati, almeno una volta ogni anno.

Dovendo servire per più famiglie, il pozzo dovrà essere inoltre munito di pompa, o per lo meno di un secchio fisso, preferibilmente metallico, chiuso con sportello da aprirsi al momento in cui viene attinta l'acqua.

E' vietato attingere l'acqua con secchie o recipienti portati dalle case.

ART.27 – Quando si tratti di praticare nuovi pozzi, sia in muratura, sia artesiani, dovrà richiedersi precedentemente l'apposita autorizzazione del Podestà, il quale prescriverà le norme per ottenere un'acqua pura e garantita da ogni inquinamento e per l'erogazione per qualsiasi altro uso.

Per i pozzi già esistenti dovranno essere osservate le stesse prescrizioni.

ART.28 – I pozzi fuori d'uso e quelli dichiarati inservibili, trascorso un anno dalla loro chiusura, saranno, per cura dei proprietari, riempiti fino a livello del suolo o murati.

ART.29 – Quando l'acqua di un pozzo sia stata dichiarata non potabile dall'Ufficio d'Igiene, in seguito al risultato dell'ispezioni e di analisi rivelatrici di inquinamento, sarà dall'Autorità Comunale ordinata la chiusura del pozzo, in modo che l'acqua non possa essere più attinta.

Il proprietario potrà eseguire a proprie spese, entro un determinato periodo di tempo, tutti quei lavori che saranno ritenuti necessari per rendere e mantenere salubre l'acqua.

Quando poi, nonostante questi lavori di risanamento, lo scopo non risulti raggiunto, sarà ordinato dall'Autorità la chiusura definitiva del pozzo.

ART.30 – Per ragioni speciali e dietro richiesta del proprietario, l'Autorità Comunale potrà concedere che l'acqua di un pozzo dichiarata insalubre possa servire ad ogni altro scopo, ad eccezione che per uso di bevanda o domestico. In tal caso però il proprietario deve provvedere ogni posto di presa di un cartello fisso e resistente con la dicitura ben chiara: «Acqua pericolosa per uso domestico».

CAPITOLO IV

PIANO REGOLATORE, STRADE ED ALTRO SUOLO PUBBLICO

ART.31 – A sensi delle vigenti disposizioni di legge, le opere di demolizione o di adattamento di edifici nell'aggregato urbano, e quelle di ampliamento del medesimo, non sono permesse se non in conformità del piano regolatore, debitamente approvato, nel quale sono stabilite preventivamente la direzione e l'ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini, la delimitazione delle aree da fabbricarsi, secondo le disposizioni portate del vigente regolamento.

ART.32 – Qualsiasi opera sia superficiale che sotterranea interessante il suolo pubblico è soggetta a preventiva autorizzazione del Podestà, al quale spetta di prescrivere le norme da osservarsi caso per caso.

SEZIONE II

IGIENE DELLE ABITAZIONI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – NORME PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER L'AMPLIAMENTO DELLE VECCHIE – ESAME ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI

ART.33 – Chiunque intenda di costruire, ricostruire, riadattare o riparare edifici in genere o eseguire qualsiasi opera edilizia od altro lavoro interessante la fognatura domestica o l'approvvigionamento di acqua potabile, deve ottenere il preventivo permesso dall'Autorità Comunale.

ART.34 – Per la costruzione a nuovo e per i restauri di notevole importanza, tale domanda dovrà essere presentata coi relativi disegni firmati dal progettista e dal proprietario, in doppio originale, delle opere interne ed esterne indicanti la disposizione e il numero degli ambienti e ogni altro elemento, per accertare che le opere stesse corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento ed a ogni altra disposizione vigente in materia. I disegni che accompagneranno la domanda dovranno essere in scala sufficiente e tale da dare la perfetta nozione delle opere che si intendono eseguire, e dovranno esservi annesse le piante in rapporto alle linee stradali.

Dovranno pure i grafici indicare l'ubicazione delle opere da costruirsi, la consistenza delle opere adiacenti e dovranno altresì allegarsi tutte le notizie e i dati riguardanti la distribuzione dell'acqua condotta, i pozzi, i serbatoi o le cisterne dell'acqua potabile, le latrine, i pozzi neri, i sistemi di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali. Dovrà inoltre il richiedente dichiarare a quale uso dovrà servire il fabbricato costruito o da riattarsi.

ART.35 – La Commissione sanitaria che dovrà dare pareri ed approvazione, agli effetti del presente Regolamento, è quella stessa nominata in ordine alle disposizioni del Regolamento di Edilizia ed Ornato.

ART.36 – Il Regolamento Edilizio determina le norme generali d'indole tecnica da seguirsi in tutte le costruzioni di qualunque genere nella Città e nel suburbio, tanto lungo le vie e piazze, quanto nell'interno delle private proprietà, riguardo all'aereazione, alla illuminazione, alla protezione dalla umidità, dalle intemperie, allo smaltimento delle acque domestiche e materie escrementizie.

ART.37 – L'Autorità comunale, a mezzo del personale competente, farà invigilare i lavori e visitare la casa durante il periodo della costruzione, ricostruzione, riattamento o riparazione per assicurarsi che i lavori stessi corrispondano alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

ART.38 – E' fatto obbligo al costruttore, o al proprietario committente, di avvertire previamente l'Autorità comunale del giorno in cui intende dare principio ai lavori di cui gli articoli precedenti, nonché di tenere sempre sul luogo una copia dei disegni, vidimata dall'Autorità medesima, a disposizione delle persone delegate dalla stessa per la vigilanza di cui l'articolo precedente.

Questi delegati avranno sempre libero accesso nel cantiere o nella fabbrica e potranno procedere, in ogni momento, alla verifica delle opere stesse.

ART.39 – Nessun edificio di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con nuove murature e destinato ad abitazione permanente o temporaneamente, potrà essere totalmente o parzialmente abitato se non in seguito ad autorizzazione del Podestà, che la rilascerà dopo che il fabbricato stesso sia stato visitato dai Funzionari del Comune, riconosciuto conforme al progetto approvato, alle prescrizioni vigenti edilizie ed a quelle del presente Regolamento e dichiarato idoneo, nei riguardi dell'igiene, dell'Ufficio Comunale competente.

ART.40 – Nel caso di esecuzione di opere le quali non corrispondano alle prescrizioni dei Regolamenti ed ai progetti approvati, il Podestà potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di ulteriori provvedimenti.

E' in facoltà del Podestà di ordinare o di fare eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate senza il permesso e di assoggettare a procedimento giudiziale chi dà facoltà di abitare od' abita locali, costruiti o modificati ai sensi dell'art.33, prima che questi siano dichiarati abitabili.

ART.41 – E' fatto obbligo ai proprietari di case o appartamenti di denunciare all'Ufficio d'Igiene le case od appartamenti che rimangono liberi dagli inquilini. La denuncia deve essere fatta una mese (*) prima dello sgombero e gli appartamenti non saranno riaffittati se non dopo il nulla osta dell'Ufficio d'Igiene, il quale potrà consigliare o imporre quegli adattamenti o restauri che credesse necessario nell'interesse della salubrità della abitazione.

(*) all'art.41 sostituito il termine "un mese" con "almeno dieci giorni" (deliberazione 25-9-1937 n. 11538/543 – G.P.A. 8-11-1937 n. 18342/3354)

CAPITOLO II

FONDAZIONE, COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI

ART.42 – E' proibito gettare le fondazioni di qualsiasi edificio che abbia servito per l'innanzi come deposito d'immondezze, di letame, di residui putrescibili e di materie qualsiasi insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie siano rimosse completamente, così che il sottosuolo corrispondente sia stato, a giudizio dell'Autorità comunale, ridotto in condizioni salubri.

ART.43 – Se il suolo sul quale si devono stabilire le fondazioni è abitualmente umido o esposto all'invasione delle acque, per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi, ed in questo caso, si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini.

Si ritiene come piano limite di separazione tra il muro di fondazione e il muro di elevazione quello situato a metri 0.15 sopra il piano adiacente camminabile o di sistemazione.

ART.44 – Tutte le fondazioni dovranno essere eseguite con le migliori cautele e modalità suggerite dell'arte: possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi e non cantinati, esse saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiale impermeabile frapposti (asfalto, cartone catramato, portland, ecc.): così pure il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dall'umidità del suolo e munito di vespai ventilati e difesi, a mezzo di reti metalliche, dall'invasione di animali che possano penetrarvi.

ART.45 – Non sarà permesso di costruire locali ad uso abitazione contro rilievi montuosi o terrapieni se non a distanza di almeno 3 metri dal ciglio inferiore delle scarpe naturali del terreno; se il terreno verrà trattenuto dai muri di sostegno, il piede dovrà distare almeno 2 metri dalla fabbrica.

Il pavimento di tali ambienti, nel piano terreno, dovrà essere elevato di m. 0,30 al di sopra di un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera del terreno od il muro più prossimo di sostegno del terrapieno ad una distanza di metri lineari tre dal muro più prossimo del fabbricato, e dovranno essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

ART.46 – Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimento o coperture è proibito l'impiego di materiali ricavati dalla demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitri o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti.

E' proibito l'uso di materiali troppo igroscopici

ART.47 – La demolizione degli edifici deve essere fatta a regola d'arte, curando l'incolumità degli operai e dei passanti e adottando tutti i mezzi, come steccati, stuoie, tende, frequenti ed abbondanti inaffiamenti, ecc., atti ad evitare il polverio. A questo scopo, oltre all'osservanza delle prescrizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ecc., è vietato il gettito di grossi massi ed è obbligatorio per il trasporto in basso dei calcinacci l'uso di cofani, di secchi o di canali chiusi, nonché il preventivo inumidimento delle parti demolende e dei calcinacci accumulati in basso, quando debbono essere rimossi.

ART.48 – Prima di passare alla demolizione si dovrà provvedere alla svuotamento ed alla pulitura di tutte le fosse, dei pozzi neri, degli smaltitoi, dei canali sotterranei e all'asportazione delle immondizie esistenti nell'edificio, osservando le norme indicate nel presente regolamento. Trattandosi della demolizione di locali adibiti ad istituti di cura o recentemente contaminati da malattie contagiose o comunque ritenuti inquinati, il Podestà potrà, su proposta conforme dell'Ufficiale Sanitario, far precedere alla demolizione la disinfezione di tutti i locali dell'edificio stesso.

CAPITOLO III

LOCALI DI ABITAZIONE

Art. 49 – I muri delle case di abitazione dovranno essere tali, a seconda del materiale impiegato, del sistema di costruzione e dello spessore, da proteggere sufficientemente le persone contro le variazioni atmosferiche esterne, e assicurarle contro qualsiasi pericolo che nei riguardi igienici e sanitari, potesse insorgere per motivi i suindicati. Ad ogni modo i muri perimetrali di un edificio ad uso di abitazione temporanea, o permanente, non potranno mai avere uno spessore minore di m 0,30, fatta eccezione per le costruzioni in cemento armato e per quelle a speciale intelaiatura di ferri laminati e conglomerati di riempimento.

ART.49BIS (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Ai fini di assicurare una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni, il costruttore o il progettista devono presentare relazione tecnica dalla quale risulti garantito che i lavori vengono eseguiti secondo gli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici, o da altri qualificati organi pubblici.

ART.50 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – E' vietata l'abitazione permanente di qualsiasi locale che in tutto o in parte della sua altezza si trovi sotterra.

Possono essere destinati ad abitazione diurna anche i locali sotterranei (ad uso laboratori, cucine, servizi pubblici anche notturni, ecc.) purché abbiano i seguenti requisiti:

- a) il muro ed il pavimento protetti mediante adatti materiali o intercapedini contro l'umidità del suolo, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici qualora il piano del pavimento sia inferiore al livello delle acque di sottosuolo;
- b) le finestre della superficie minima di un ottavo della superficie del pavimento aprontisi all'aria libera, sufficienti per una completa ventilazione e illuminazione del locale e con m. 0,20 di sopraelevazione sul piano del suolo circostante; i locali completamente interrati devono essere dotati di un idoneo ricambio d'aria.

ART.51 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Il pavimento di tutti i locali terreni ad uso abitazione deve essere protetto dalla umidità del suolo con bene aerati vespai convenientemente protetti con reti metalliche o con altro che impedisca in essi la circolazione di animali capaci di ostruire o comunque danneggiare i vespai medesimi.

Per i luoghi sottoposti ad inondazioni l'Autorità Comunale stabilirà, caso per caso, quanto debbano essere elevati i pavimenti rispetto al piano stradale e di calpestio, in relazione anche alle esigenze architettoniche degli edifici entro il Centro Storico.

ART.52 – Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati ed imbiancati internamente e lo saranno pure le facciate esterne a meno che queste siano costruite in mattoni, in pietra od in altri materiali riconosciuti idonei, ben connessi e ben stuccati.

ART.53 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Per le stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto e nel caso di coperture piane deve essere predisposta una intercapedine ventilata con almeno m. 0,20 di camera d'aria od uno strato di materiale coibente avente pari potere isolante.

I granai ed i sottotetti sovrastanti a locali di abitazione devono essere aerati con convenienti aperture, ed il solaio che li separa dai locali di abitazione deve avere un adeguato grado di coibenza.

ART.54 – Le case che devono servire ad uso abitazione dovranno essere aereate, illuminate, imbiancate, pulite ed asciutte.

Dovranno inoltre essere provviste:

- a) di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, sufficiente e di facile e pronto attingimento;
- b) di lavandini e di acquai;
- c) di smaltimento ben regolato delle acque piovane e domestiche e di condutture di scarico in perfetto stato di impermeabilità;
- d) di camino con cappello e fumaio ben funzionante.

ART.55 – Mancando nelle case esistenti una delle condizioni suddette, il proprietario sarà diffidato dal Podestà a ripararvi dentro un termine prefisso.

Le dichiarazioni d'inabitabilità di una casa o di parte di essa, e la ordinanza di chiusura, a termini dell'art.71 del T.U. Legge San. 1-8-1907 si faranno quando non sia possibile rimuovere le cause di insalubrità accertate o i proprietari si rifiutino di apportarvi le intimate miglione.

ART.56 – In caso di rifiuto da parte dei proprietari ad apportare alle case, nel termine fissato, le sopraindicate miglione, l'Autorità Com. potrà farle eseguire d'ufficio, rivalendosi, delle relative spese, a termini dell'art. 153 del T.U. della Legge Com. e Prov., modificato dalla Legge 30-12-1923, N. 2839.

ART.57 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Le altezze dei vari piani non possono essere inferiori alle seguenti misure:

- a) piani terreni, non destinati ad abitazione, m. 3,20 con quota di pavimento non inferiore alla quota del colmo della strada, o del marciapiede, o a quelle di m. 0,16 sopra il piano campagna circostante la proprietà;
- b) piani terreni destinati ad abitazione m. 2,70 con quota di pavimento sopraelevata non meno di m. 0,50 rispetto al colmo della strada, o al marciapiede, o a quella del piano campagna circostante la proprietà;
- c) per le abitazioni al piano terra dotate di interrato la quota di pavimento deve essere sopraelevata di almeno m. 0,16 rispetto alla quota del colmo della strada, o del marciapiede, o a quella del piano campagna circostante la proprietà;
- d) piani superiori al piano terra m. 2,70.

Le altezze di cui alle lettere a-b-c-d possono essere ridotte fino a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Sono ammesse le altezze calcolate sulla media solo per gli edifici unifamiliari, purché l'altezza minima non sia inferiore a m. 2,40 e la media non inferiore a m. 2,70.

Le altezze dei vari piani sono misurate tra pavimento e soffitto finiti.

Per le altezze nel Centro Storico valgono le norme di cui al successivo art.58 bis, che sono applicabili anche ai Borghi Storici determinati dalle tavole di P.R.G.

ART.58 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – I soppalchi sono tollerati purché i locali abbiano luce direttamente dalla via o dal cortile; in ogni caso l'altezza dei soppalchi non deve essere inferiore a m. 2 e superiore a m. 2,40 e l'ampiezza dei medesimi non deve eccedere il 50% della superficie del locale stesso.

I soppalchi non possono essere trasformati in abitazioni.

ART.58 BIS (approvato con delibera del C.C. n. 179 del 9-12-1974 P.G.N. 17020) – Per il riatto conservativo di edifici nell'ambito del Centro Storico, nei quali non sia possibile modificare le altezze interne, saranno tollerate le altezze preesistenti o quelle possibili in relazione alla

configurazione esterna e funzionale degli edifici. Tuttavia i vani destinati ad abitazione non potranno avere una altezza inferiore a m. 2,50 e le stanze da letto una superficie inferiore a mq. 8.

In ogni caso gli interventi dovranno perseguire il fine di assicurare condizioni idonee e sufficienti per la salubrità dei locali anche in riferimento alla loro ventilazione, aereazione ed illuminazione. Potranno essere prescritte particolari condizioni per la tutela dell'igiene.

In caso di accertata impossibilità di aereazione esterna e a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, potranno essere ammessi servizi igienici interni con adeguata aereazione meccanica.

Tali norme valgono anche per i locali al piano terra precedentemente adibiti a negozi e attività similari.

ART.59 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Nelle case ad uso abitazione deve essere assicurata una superficie minima di mq. 14 per persona, per le prime quattro persone, e di mq. 10 per ciascuno dei successivi abitanti.

ART.60 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona e di mq. 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, di soggiorno e la cucina debbono essere provviste di finestra apribile.

ART.60 BIS (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone.

ART.61 – La cubatura degli ambienti non dovrà essere ridotta con tramezzi, soppalchi ed altro sistema in modo da ottenere ambienti che, per areazione ed illuminazione, non corrispondano alle prescrizioni del presente regolamento.

ART.62 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Ogni ambiente destinato ad abitazione permanente o temporanea deve avere almeno una finestra provvista di vetrata che si apre immediatamente all'aria libera.

Per ciascun locale di abitazione, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e comunque non inferiore a mq. 1,50.

Per le soffitte è tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale ad un quindicesimo della superficie del pavimento e di un minimo di mq. 1 quando vi sia una sola finestra.

ART.63 – Nei locali abitabili dei piani superiori il parapetto o davanzale delle finestre, compresa la parte fissa del serramento, non potrà essere superiore a m. 1,20 in altezza dal pavimento.

ART.64 – I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, vale a dire senza fessure: devono essere asciutti, ben connessi e sigillati e che riesca in modo facile curarne la pulizia.

ART.65 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie delle scale devono essere bene aerati e illuminati e avere le pareti sino all'altezza minima di m. 1,50 dal piano camminabile, rivestite di materiale impermeabile sempre mantenuto pulito.

E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizioni che:

- a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e d'igiene;

- b) le scale e i relativi disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni.

ART.66 – I tetti, le terrazze e simili, serventi come coperture di una casa, o come soffitto di locali comunque abitati, devono essere costruiti in modo da impedire una influenza troppo diretta delle variazioni di temperatura.

CAPITOLO III BIS

CORTILI E CAVEDI

Approvato con delibera del C.C. n. 179 del 9-12-1974 – P.G.N. 17020

ART.1 – L'ampiezza dei cortili sarà almeno $1/5$ della somma della superficie dei muri che li limitano.

L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore a una volta e mezza la distanza media fra essi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

ART.2 – Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi tra i diversi edifici, quando la somma stessa rappresenti l'area prescritta per ogni cortile di casa, e quando venga conclusa tra i confinanti, a loro spese, e con l'intervento dell'Autorità municipale, una convenzione legale, con cui rinunziano a ogni diritto di fabbricare in opposizione alle presenti disposizioni.

ART.3 – Nel caso di riunione di più cortili a norma dell'articolo precedente i muri divisorii non potranno superare l'altezza di m. 5.

ART.4 – I pozzi di luce o chiostrine, saranno permessi solo in casi di adattamenti di vecchi edifici e sempre che sia provata la impossibilità, per ragioni dello spazio fabbricabile obbligatorio, di dare altrimenti in modo migliore aria e luce all'interno di un corpo di fabbrica e quando siano riservati unicamente per illuminare e ventilare latrine, acquai, passaggi e simili e in nessun caso potranno servire per illuminare stanze di abitazione.

Inoltre dovranno essere in comunicazione diretta, per mezzo di corridoi o passaggi con le vie contornanti esternamente il fabbricato in modo che possa in esso prodursi una continua rinnovazione di aria.

ART.5 – Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non minore di $1/20$ della somma della superficie dei muri che li limitano: in nessun caso però la distanza tra i muri potrà essere minore di m. 4.

La superficie dei pozzi di luce verrà misurata sull'area orizzontale completamente libera, che risulterà compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri, come cornicioni, balconi, ecc.

ART.6 – Quando richiedasi, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di coprire con una invetriata un cortile, ciò sarà concesso solo se questo misuri almeno mq. 50 di superficie, e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria.

In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere fornito di un lucernario avente un'ampiezza di almeno $1/3$ di quella della copertura e un'altezza sopra di essa di m. 0,50.

ART.7 – Tutte le aree libere del suolo fabbricabile saranno pavimentate con materiale impermeabile, a meno che abbiano una superficie doppia di quella regolamentare, nel qual caso dovranno avere sempre una superficie pavimentata larga almeno m. 1,20 lungo i muri delle case.

ART.8 – I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provvisti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su detti scoli acque e materiali di rifiuto delle case.

CAPITOLO IV

DEI PARTICOLARI E DEGLI ANNESSI DELLE CASE DI ABITAZIONE

ART.67 – Di regola ogni casa sarà provvista di canne a pareti lisce e sezione preferibilmente rotonda, prolungate al tetto con torrino esalatore per il gettito delle spazzature e dei rifiuti. Le bocche di gettito delle canne devono avere la chiusura di metallo ed essere situate all'esterno degli alloggi e far capo ad apposito locale al piano terreno o in quello delle cantine con fondo e pareti impermeabili, a spigoli arrotondati, destinate a raccogliere temporaneamente questi materiali in modo che si disperdano, né che diano luogo ad esalazioni pericolose o moleste.

Si dovrà provvedere all'allontanamento dei rifiuti domestici ogni giorno a mezzo degli spazzini pubblici o privati, in recipienti coperti e non spandenti.

ART.68 – Ogni focolare, camino, stufa e cucina, forno, fornello, ecc. deve avere una propria esclusiva gola di camino, per la eliminazione dei prodotti della combustione fuori dalla casa.

Questa gola deve essere a pareti impermeabili, liscia e fatta in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica; deve essere inoltre protratta all'infuori del tetto e terminata da un fumaiuolo solido e solidamente assicurato.

Saranno anche permessi tubi da camino in lamiera metallica, purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti su suolo pubblico.

La sporgenza del fumaiuolo dal tetto, salvo quanto riguarda camini per uso industriale, sarà di 1 metro almeno, se esso dista dalle finestre di prospetto della casa prossime m. 6; in caso diverso il fumaiuolo dovrà elevarsi di un metro sopra la copertura delle case prossime.

La regolazione del tiraggio nelle stufe in genere deve essere ottenuta di norma con la limitazione dell'apertura delle bocche dei relativi focolari.

In ogni caso sono proibite le valvole d'intercettazione del fumo lungo le canne.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art.574 del Codice Civile, i camini per uso industriale non devono mai essere a distanza minore di m. 6 dalla pubblica via. Avranno altezza non minore di m. 20, o superiore almeno di m. 6 all'altezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di m. 40. Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'Autorità Comunale, i camini di forni di apparecchi di riscaldamento che, per funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

L'Autorità Comunale potrà prescrivere, caso per caso, quando sia riconosciuto necessario, l'uso esclusivo di carboni magri o apparecchi fumivori.

ART.68 BIS (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata con i requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, la aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

ART.69 – Le bocche, canne o tubi di camino, di stufa, di forno, ecc. siano murali, in terracotta o di altro materiale, non possono essere addossati a pareti di legno, salvo che siano contornati di uno spessore di muro di almeno 15 cm.; ad ogni modo devono essere sempre convenientemente isolati con materia incombustibile, laddove attraversano parti di fabbrica nelle quali vi sia possibilità d'incendio.

ART.70 – I forni per la pianificazione e per altri usi dovranno avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedini opportunamente ventilate;
- b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente Regolamento in riguardo alla natura del forno ed alla intensità del funzionamento.

In ogni caso i suddetti forni dovranno essere costruiti in modo da non recare molestia ad ambienti di abitazione.

ART.71 – Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e gli altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda sufficientemente ampi per ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo.

In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo è assolutamente vietato di immettere acque lorde o di lavatura domestica, provenienti dalle latrine, acquai, ecc.

I tubi di sfogo devono essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro fuso negli ultimi tre metri verso terra, per il corso dei quali devono essere incastrati in apposite scanalature mascherate nel muro esterno della casa, se questo è prospiciente ad una via o una piazza pubblica.

ART.72 – Ogni casa destinata ad abitazione deve essere provvoluta di latrine sufficienti per il numero e comode per l'ubicazione a tutti gli inquilini.

Ogni abitazione per una famiglia deve avere a propria disposizione una speciale latrina, da tenersi sempre rigorosamente pulita.

Le latrine in comune potranno essere tollerate in quegli edifici preesistenti nei quali sia assolutamente impossibile la loro riforma e soltanto nei limiti che verranno stabiliti caso per caso. Devono avere però una persona responsabile della loro pulizia, in caso diverso questa responsabilità spetta al proprietario dello stabile.

ART.73 – Ogni latrina che scarichi le proprie materie luride nella fognatura pubblica deve essere munita di chiusura idraulica a sifone e dotata di una sufficiente quantità di acqua per mezzo di un apparecchio a cacciata con serbatoio alimentato da una apposita conduttura, in modo da assicurare il completo lavaggio dei tubi di scarico della latrina stessa.

Se la latrina immette invece in pozzo nero o in bottino mobile, essa deve essere parimenti munita di un interruttore idraulico ad azione continua ed il tubo di scarico deve essere prolungato sino oltre il tetto, così come per i tubi di camino, con un'ampiezza tale da fare sicuro sfogo ai gas della fogna e sarà sormontato da apposita mitra o cappello di ventilazione.

ART.74 (approvato con delibera del C.C. n. 33/1706 del 6-2-1976) – Le latrine situate all'interno delle case, quando non siano munite di water-closet, non possono mai comunicare direttamente con qualsiasi locale di abitazione, ma devono sempre avere una antilatrina provvoluta di aria diretta dall'esterno, o mettere in un andito o corridoio il quale sia pure direttamente ventilato ed illuminato.

Ogni latrina deve avere almeno una finestra della superficie minima di mq. 0,50 che si apre all'esterno.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Può essere consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

- a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
- b) gli impianti igienici siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
- c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Non sono ammesse le latrine sulle teste dei bracci di fabbrica visibili dalle vie o dalle piazze.

I camerini di latrina devono avere la superficie di almeno mq. 1 e un'altezza non inferiore a m. 2,40, salve le disposizioni previste dall'art.58 bis, il sedile, il pavimento ed il rivestimento delle pareti, almeno sino all'altezza di m. 1,50 di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Il controsedile deve essere mobile.

Di regola l'uscio d'ingresso deve aprirsi verso l'interno.

ART.75 – E' vietata qualsiasi comunicazione degli acquai con i pozzi neri

ART.76 – Le condutture destinate a raccogliere le materie debbono essere:

- a) di gres o di argilla fabbricata a macchina con vernice inattaccabile, perfettamente giuntate in cemento, o di pietra, o preferibilmente metalliche con vernice interna, giuntate mediante saldatura a fuoco, costrutte o collocate in modo da rendere impossibile ogni infiltrazione tanto nei muri, quanto nelle condutture delle acque e facilmente ispezionabili;
- b) prolungate sino sopra ai tetti delle case, avendo cura che i loro sbocchi siano al di sopra di finestre attigue.

ART.77 – Le condutture di scarico degli acquai, lavandini, vasche da bagno, debbono essere indipendenti dalle canne dei cessi; saranno provviste di rosette a chiusura idraulica o di sifoni e si immetteranno nelle gallerie stradali.

ART.78 – Le condutture dovranno essere di materiale che presenti tutte le garanzie di impenetrabilità.

Nessuna parte delle condutture nuove o modificate potrà essere coperta o in alcun modo nascosta, se non dopo essere stata dal tecnico a ciò delegato esaminata nella sua costruzione e constatata la sua perfetta chiusura ed impermeabilità.

Art.79 – Le norme prescritte negli articoli precedenti di questo titolo sono applicabili alle nuove costruzioni. Sono altresì applicabili ai lavori di ampliamenti e sostanziali restauri degli edifici esistenti.

ART.80 – I pozzi neri delle case di nuova costruzione dovranno distare di almeno m. 10 dai pozzi chiari, acquedotti o serbatoi di acqua potabile.

ART.81 – Le norme stabilite negli articoli precedenti per la costruzione dei pozzi neri dovranno essere adottate per quanto sarà possibile, anche per il restauro di quelli esistenti, ove

questo non fosse possibile, si seguiranno le norme che, secondo i casi, verranno prescritte dall'Autorità Comunale.

I pozzi neri che non potranno essere efficacemente riparati dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti a regola d'arte entro il termine stabilito, caso per caso, dall'Autorità Comunale.

ART.82 – Anche le latrine multiple devono essere sempre disposte nei termini prescritti dall'art.67; possono però avere una sola finestra, quando la sua ampiezza corrisponda alla somma delle superfici che spetterebbero a ciascuna finestra di latrina e possono avere ancora un unico locale di accesso o antilatrina; sempreché sia sufficientemente ampio e direttamente illuminato e areato dall'esterno.

ART.83 – I proprietari e gli amministratori di case ed i loro rappresentanti hanno l'obbligo di fare vuotare i bottini quando le materie in essi contenute abbiano raggiunto una distanza di cm. 20 dalla faccia inferiore della lapide.

Dovranno pertanto chiedere speciale permesso all'Ufficio di Polizia Urbana, il quale lo accorderà previa comunicazione all'Ufficio d'Igiene.

ART.84 – L'Autorità comunale potrà sempre ordinare la vuotatura e lo spurgo dei bottini, indicando altresì le relative norme e prescrivendo, se occorra, a spese dei proprietari, l'uso di sostanze deodoranti e le disinfezioni da eseguirsi a cura dell'Ufficio d'Igiene.

Potrà infine ordinare che impiegati ed agenti ad essa delegati assistano alle operazioni medesime per assicurare l'osservanza delle presenti disposizioni.

ART.85 – L'orario e le modalità per la vuotatura dei pozzi neri e delle latrine asportabile saranno fissati dell'Autorità Com.

ART.86 – Gli acquai ed i lavandini devono essere di pietra, cemento od altro materiale impermeabile, devono avere il pavimento e le pareti circostanti almeno a m. 1,50 dal suolo, rivestite di materiale pure impermeabile ed essere costruiti in modo da rendere facile la loro completa pulizia ed essere mantenuti costantemente puliti.

ART.87 – Tutte le norme indicate per la vuotatura dei pozzi neri s'intendono estese anche alla vuotatura ed espurgo dei pozzetti per orinatoi e dei serbatoi delle acque luride.

ART.88 – I tubi di scarico delle latrine, degli orinatoi, degli acquai, delle tinozze da bagno e di ogni altro smaltitoio di acque domestiche di rifiuto, devono essere munite di chiusura idraulica o di altra chiusura equivalente atta ad evitare qualsiasi esalazione; devono inoltre essere costruiti con materiale impermeabile (gres, ghisa, ferro, zincato, incatramato e simili) a sezione costante, con pareti lisce nell'interno, con giunti ben connessi, né devono mai fare corpo sul muro, ma essere assicurati con ganci e disposti in modo che tra gli stessi ed il muro rimanga uno spazio libero.

ART.89 (approvato con delibera del C.C. n. 2706/40 del 22-2-1980)

- 1) Nelle zone dotate di fognatura con impianto terminale di depurazione le acque usate provenienti da nuovi "insediamenti civili" saranno immesse direttamente in rete tramite colonne verticali, dotate al piede di sifone, munite di sfiati a monte e a valle, elevati oltre il coperto. Le acque dei pluviali saranno immesse nella stessa rete, senza intercettatori idraulici; le acque dei piazzali e dei giardini saranno invece immesse in rete previa intercettazione idraulica. Il tutto dovrà essere realizzato secondo gli schemi tipo indicati dal Comune.

- 2) Nelle zone dotate di fognatura con impianto di depurazione finale in fase di costruzione è consentita l'immissione in rete dei liquami di fogna, tramite colonne di scarico dotate al piede di sifone, munite di sfiati a monte e a valle, elevati oltre il coperto e provvisoriamente intercettata da bacini tipo Imhoff con caratteristiche e dimensioni indicate dall'Ufficio d'Igiene.
- 3) Nelle zone dotate di fognatura priva di impianto di depurazione terminale i liquami prima dell'immissione in rete dovranno essere depurati tramite impianti di depurazione ad ossidazione totale, con bacini di calcestruzzo. Per fabbricati con numero di appartamenti fino a 4 sarà sufficiente trattamento depurativo con bacini tipo Imhoff. La costruzione di tali impianti dovrà sottostare al preventivo esame dell'Ufficio Comunale d'Igiene per quanto attiene alle caratteristiche e dimensionamento.
- 4) Nelle zone sprovviste di fognatura in cui le acque di scarico si immettono in corpi idrici superficiali, i liquami dovranno essere trattati secondo le modalità precisate al precedente punto 3.
- 5) Nelle zone rurali sprovviste di fognatura i liquami di scarico provenienti dalle abitazioni vanno depurati tramite fosse settiche di tipo Imhoff e l'effluente sarà disperso mediante subirrigazione secondo le prescrizioni dell'Ufficio d'Igiene. Qualora gli agricoltori intendano utilizzare i liquami di fogna per la concimazione del fondo, possono installare fosse a tenuta con dimensionamento minimo stabilito dall'Ufficio d'Igiene e provvedere al periodico svuotamento nelle ore mattutine e serali con dispersione su aree che non siano coltivate ad ortaggi. Nei casi di insediamenti di cui al 2° comma dell'art.2135 C.C. lo scarico delle acque potrà avvenire solo tramite impianto di depurazione ad ossidazione totale ed eventuali altre prescrizioni dell'Ufficio d'Igiene.
- 6) I piani di lottizzazione e i piani particolareggiati, ove non siano collegati con fognature munite di impianto di depurazione in atto o in fase di costruzione, dovranno essere dotati di impianto proprio di depurazione totale delle acque, da eseguirsi a carico del lottizzatore, secondo le prescrizioni dell'Ufficio d'Igiene.
- 7) Gli scarichi dei "nuovi insediamenti civili" vengono autorizzati su specifica domanda corredata dai documenti prescritti.
- 8) Gli scarichi relativi alle ristrutturazione dei fabbricati, sono soggetti alle particolari prescrizioni stabilite di volta in volta dall'Ufficio d'Igiene.

ART.90

- 1) I trattamenti depurativi devono fornire effluenti con gli standards previsti dalla tabella "A" della legge n. 319 del 1976.
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di impianti di depurazione di provvedere al controllo e manutenzione degli stessi per garantire il continuo funzionamento.
- 3) L'Ufficio d'Igiene potrà provvedere a periodici controlli anche analitici.
- 4) Eventuali soste forzate dell'impianto dovranno venire denunciate tempestivamente all'Ufficio d'Igiene.
- 5) I sistemi di depurazione dovranno essere dimensionati secondo i parametri indicati nell'allegato "A".

ART.90 BIS

- 1) Gli scarichi di "insediamenti civili" esistenti sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a) Sono ammessi nelle pubbliche fognature dotate di impianto finale di depurazione purché rispondano alle modalità stabilite dall'art. 89 punto 1.
 - b) Sono ammessi nelle pubbliche fognature prive di impianto terminale di depurazione, purché i liquami vengano sottoposti a trattamento di sedimentazione e di chiarificazione in apposite vasche a scomparti debitamente sifonate.
 - c) Nelle zone sprovviste di fognatura, ove già esistono, sono ammesse le vasche a tenuta.

- 2) Gli scarichi di insediamenti civili già in essere si ritengono implicitamente autorizzati, purché regolarizzino la loro posizione in modo conforme alle disposizioni dei commi precedenti entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme.
- 3) Al momento dell'entrata in funzione degli impianti di depurazione pubblici, gli insediamenti civili serviti dovranno adeguare gli scarichi alle prescrizioni che saranno stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.91 – Le scuderie e le stalle devono essere tenute separate dai locali di abitazione, di spaccio o di deposito di sostanze alimentari, né possono mai comunicare direttamente con questi per mezzo di aperture di porte o di finestre.

Qualora per speciali esigenze di spazio e di ubicazione, tale separazione non fosse possibile, potrà essere dall'Autorità Com. concessa l'autorizzazione di tenere scuderie contigue a locali di abitazione, non mai però tra loro comunicanti, sempre che siano destinate a non più di 10 quadrupedi.

Le stalle destinate ad un numero di animali superiore a dieci dovranno essere costruite lontano dall'abitato. Comunque le stalle e le scuderie devono avere:

- a) il pavimento costruito con materiale impermeabile in modo [...]

ART.94 – La lettiera delle stalle deve essere fatta con torba, paglia, foglie o altro strame asciutto e non mai col contenuto dei pagliericci e deve essere spesso rinnovata.

ART.95 – E' proibito accumulare il letame nelle stalle; esso deve essere trasportato di volta in volta nella fossa o concimaia apposita.

Nell'interno della città e degli aggregati suburbani le concimaie devono avere le pareti ed il fondo in muratura, essere internamente rivestite di cemento o di altro materiale impermeabile con gli angoli arrotondati, avere la bocca rialzata almeno di 10 cm. sul piano circostante e munita di coperchio con lamiera di ferro a chiusura perfetta. Le concimaie destinate a raccogliere il letame di numerosi quadrupedi saranno inoltre provviste di una canna di ventilazione, seguendo le stesse modalità stabilite per le latrine. Dette concimaie dovranno essere situate possibilmente in luoghi adiacenti alle stalle e comunque negli scoperti interni del fabbricato e non mai aperte sulla pubblica via.

L'ampiezza di queste concimaie deve essere commisurata alla quantità di concime che si può produrre in una settimana; il deposito del letame nelle concimaie è solamente provvisorio; esse devono essere di frequente vuotate e sempre quando sono piene.

La vuotatura non può essere fatta che dalle ore 24 alle ore 7 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e dalle ore 24 alle 9 negli altri mesi.

ART.96 – Qualsiasi locale di rimessa o spazio libero destinato alla pulizia delle vetture o degli animali deve essere munito di uno scarico per le acque di lavatura protetto da adatto chiusino inodoro; questo locale o spazio deve essere tenuto sempre rigorosamente pulito.

ART.97 – E' proibito tenere nell'interno dell'abitato delle città, delle grosse agglomerazioni suburbane, porcili e stalle ad uso di armenti di qualsiasi specie bovina o equina, case di cura zootrica o stazioni di allevamento di cani, di gatti e conigli o depositi di polli o altri volatili, o stabilimenti di pollicoltura e di avicoltura.

Il Podestà potrà concedere il permesso di tenere nelle località sopraindicate vacche, capre, pecore ed altre bestie lanute, limitatamente ai bisogni di stabilimento o famiglie, in apposite stalle riconosciute adatte dall'Ufficio d'Igiene, quando non abbia danno e molestia il vicinato; e potrà ancora concedere di tenere in giardini o cortili annessi a casa di abitazione, della polleria libera e di tenere dei depositi per il commercio dei polli o di altri volatili o dei conigli, sempreché la località sia stata riconosciuta adatta all'uso dall'Ufficio d'Igiene, rimanendo riservato all'Autorità

municipale il diritto di limitare e anche di togliere la concessione quando lo creda opportuno per motivi d'igiene.

Detti depositi debbono essere in ogni modo in condizioni da potersi attuare costantemente le norme, che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Per la raccolta e l'asportazione delle immondizie dai depositi summenzionati, si attuano le disposizioni di cui alle norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23-3-1928 n. 858.

ART.98 – Le stalle non devono servire per abitazione, ed al custode debbono essere assegnati locali distinti dalla stalla, provvisti di latrina e di lavabo dotati di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dall'Autorità sanitaria, e tenuti costantemente con la massima nettezza.

La rinnovazione della tinta delle parti non lavabili delle pareti deve essere eseguita almeno una volta all'anno.

ART.99 – Ogni podere o casa rurale ove si eserciti l'industria dell'ortaggio dovrà essere provvisto di apposita vasca costruita in muratura facilmente lavabile e disinfettabile ed alimentata di acqua di buona qualità, per il lavaggio ed il rinfrescamento dell'ortaggio stesso.

Dovrà essere provvisto altresì di un'apposita stanza ben aereata e pulita per il deposito momentaneo, per la cernita e la sistemazione commerciale dei prodotti.

E' in ogni caso proibito l'innaffiamento dell'ortaggio con acque luride o con materie fecali.

ART.99 BIS (approvato con delibera del C.C. n. 179 del 9-12-1974 P.G.N. 17020) – Gli allevamenti avicoli di tipo industriale – più di 1000 capi – devono corrispondere ai seguenti requisiti igienici:

- 1) essere distanti m. 500 dal perimetro dell'abitato, comprese in esso le zone di sviluppo edilizio e le zone verdi previste dal Piano Regolatore Generale o dal programma di fabbricazione del Comune; da gruppi di case o da case isolate essi devono distare m. 100;
- 2) disporre di locali aventi:
 - cubatura adeguata al numero di capi da contenere;
 - sufficiente ventilazione naturale od artificiale;
 - pareti intonacate e lisciate oppure rivestite di materiale lavabile fino a sufficiente altezza, con pareti superiori e soffitto tinteggiati a calce;
 - pavimenti in piastrelle o a gettata di cemento perfettamente lisci e lavabili;
 - attrezzature ed arredamenti adeguati in materiale possibilmente metallico, lavabile e disinfettabile;
- 3) disporre di sufficiente dotazione di acqua potabile;
- 4) disporre di condotte di scarico delle acque di rifiuto afferenti ad un razionale sistema di depurazione e di smaltimento;
- 5) disporre di recipienti metallici muniti di coperchio a buona tenuta, per la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti solidi.

I depositi di pollame vivo e gli allevamenti fuori dall'abitato devono essere dotati di concimaia avente i requisiti prescritti.

CAPITOLO V

ABITAZIONI COLLETTIVE E STABILIMENTI PUBBLICI

ART.100 – Chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, dormitori, affitta-letti o di qualsiasi altro luogo destinato per alloggio o ricovero di più persone, deve darne avviso al Podestà 15 giorni prima, indicando la località precisa e la natura dell'esercizio che intende aprire.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie, non verrà concessa l'apertura di questi esercizi se non corrisponderanno alle norme stabilite del presente Regolamento per le case adibite ad abitazione, ed in modo speciale alle seguenti condizioni:

- a) i locali destinati a dormitori dovranno avere un'ampiezza corrispondente a 25 mc. almeno per ogni individuo adulto e a non meno di mc. 15 per ogni ragazzo di età inferiore ai 10 anni, che vi può essere accolto, e la superficie delle finestre dovrà essere conforme a quella stabilita dall'art.62 del presente Regolamento;
- b) i pavimenti dovranno essere di materiale impermeabile ed ogni parte muraria e di rivestimento in ottime condizioni di costruzione, di manutenzione e di salubrità;
- c) non potranno collocarsi letti nei locali in cui vi son
- d) o latrine, lavandini, depositi di oggetti di rifiuto o nelle cucine;
- e) le latrine saranno per il numero, la posizione e la distribuzione rispondenti al quantitativo delle persone e alla posizione delle stanze da letto o dei dormitori; a tale intento, di regola, una latrina potrà bastare per dieci persone, 2 per meno di venti, 4 per più di 30, e così di seguito;
- f) le latrine dovranno essere provvedute di chiusura idrica a sifone, avere sufficienti aperture di finestre, le pareti almeno sino all'altezza di m. 1,50; i pavimenti ed il sedile costruiti con materiale impermeabile e lavabile e ancora saranno provvedute di tutti i mezzi richiesti per la loro rigorosa pulizia e dovranno essere mantenute sempre pulite;
- g) le suppellettili delle stanze, la biancheria, i letti dovranno essere decenti e puliti: ogni stanza dovrà avere una dotazione di acqua bastevole e recipienti adatti alla pulizia personale;
- h) durante la notte si dovrà provvedere alla illuminazione dei dormitori, delle scale, corridoi, latrine, in relazione all'importanza e alla natura dell'esercizio;
- i) dovranno essere adottate tutte le misure ritenute necessarie per allontanare ogni causa permanente o transitoria di insalubrità con restauri, imbiancature, ripuliture, disinfezioni e simili a giudizio dell'Autorità comunale;
- j) avere possibilmente un numero sufficiente di locali per bagno.

ART.100 BIS (approvato con delibera n. 865 del 16-10-33 P.G.N. 13713) – Per gli alberghi, oltre alle disposizioni succitate, devono essere osservate le norme prescritte dal R.D. 24/5/25 n. 1132, specialmente per quanto riguarda l'assunzione del personale del servizio.

ART.101 – Tutte le scuole private, i convitti, gli educandati, gli asili infantili devono soddisfare, di regola, alle norme contenute nelle istruzioni per la compilazione dei progetti di costruzione di edifici scolastici annesse al Regolamento approvato con R.D. 1-5-1925 n. 1432, per l'applicazione del R.D. 31-12-1923 n. 3125 e a tutte quelle altre che venissero emanate in proposito dall'Autorità competente.

Quando i proprietari, conduttori, direttori, ecc. dei suddetti istituti non ottemperassero alle disposizioni accennate entro un termine prefisso, oltre alle pene sancite per i contravventori al presente Regolamento, il Podestà potrà ordinare l'esecuzione dei lavori ex ufficio ed in casi gravi anche la chiusura dell'Istituto.

L'apertura di nuove scuole, convitti, ecc. deve essere notificata al Podestà almeno 15 giorni prima, perché possa fare verificare tutte le disposizioni portate dalle istruzioni surriferite, e ciò agli effetti del disposto degli articoli 69 e 71 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. La notifica di apertura delle scuole infantili o sale di custodia dei bambini deve essere rinnovata ogni anno.

I collegi, i convitti, gli educandati, le case di lavoro, di ritiro e simili dovranno avere una infermeria costruita e disposta nelle migliori condizioni di salubrità, per la separazione degli ammalati dai sani; a questa infermeria saranno annesse anche delle stanze di isolamento per gli animali contagiosi.

Anche per gli opifici varranno le stesse disposizioni, fatta eccezione del locale ad uso infermeria.

ART.102 – Le sale di soggiorno, i refettori, i dormitori dovranno essere forniti di sputacchiere.

ART.103 – Indipendentemente dalle speciali prescrizioni della Autorità tutoria, nei riguardi della Legge sulla pubblica sicurezza, i teatri e gli altri luoghi destinati ai pubblici spettacoli e divertimenti, devono essere bene aereati, occorrendo anche con apparecchi di ventilazione, devono essere provvisti di acqua potabile nonché di latrine a chiusura idraulica e orinatoi sufficienti per numero, provvisti di velo d'acqua e posti in luogo appartato e ventilato efficacemente dall'esterno.

Tutti questi locali devono essere tenuti con la massima pulizia, e, occorrendo, saranno periodicamente disinfettati.

ART.104 – Anche gli esercizi di caffè, liquori, osterie e simili devono uniformarsi al disposto dell'articolo precedente e delle seguenti disposizioni:

- 1) gli ambienti devono essere in sufficienti condizioni di asciuttezza, di ventilazione e di illuminazione;
- 2) devono esser provvisti di acqua corrente per la lavatura delle stoviglie, dei bicchieri, ecc. con regolare scarico delle acque luride. E' vietato in modo assoluto l'accumulo delle stoviglie e la loro lavatura in un medesimo recipiente;
- 3) annesso all'esercizio deve esservi un locale adatto e ben aereato con orinatoi e latrine in relazione all'importanza dell'esercizio stesso e così collocato da riuscire comodo per i frequentatori dell'esercizio, non molesto al vicinato e decente;
- 4) l'esercizio deve essere tenuto con rigorosa pulizia e devono essere osservate tutte le altre norme contemplate dal presente regolamento. Quando venga rilevata l'inosservanza di alcune delle condizioni surriferite, il Podestà potrà dichiarare inabitabili i locali, impedendone l'uso cui erano destinati.

ART.105 – Gli stabilimenti balneari e idroterapici, oltre alle norme che potranno essere imposte dalla competente Autorità, devono:

- a) rispondere alle esigenze costruttive prescritte del presente regolamento;
- b) far uso di acqua dichiarata salubre dell'Ufficio Municipale d'Igiene;
- c) avere camerini da bagno ben ventilati e illuminati, col pavimento e con le pareti, almeno sino all'altezza di m. 1,80, di materiale impermeabile e liscio (escluso il legno);
- d) essere provvisti e fare regolare uso delle biancherie sempre pulite e di bucato e conservare sempre in ogni oggetto, in ogni luogo la massima pulizia;
- e) avere a disposizione un medico per la vigilanza igienico-sanitaria e i mezzi necessari per i soccorsi urgenti in casi di bisogno;
- f) avere a disposizione convenienti mezzi di disinfezione per adoperarli dopo ogni bagno nelle vasche o in qualsiasi altro caso di necessità.

ART.106 – Tutti gli edifici destinati al culto devono essere provvisti di sufficienti aperture di ventilazione; per quelli di nuova costruzione sono obbligatori i pavimenti di materiale impermeabile.

Nell'interno deve regnare la massima pulizia almeno una volta all'anno, e sempre nelle epoche di notevole affluenza delle persone, dovranno essere seguite, a cura dell'Autorità Ecclesiastica, regolare disinfezioni del pavimento, dei banchi, dei confessionali, ecc. Dovranno inoltre essere collocate nell'interno di questi edifici sputacchiere con espresso divieto di sputare in terra e saranno adottati tutti i provvedimenti perché l'acqua santa, le reliquie, ecc. non abbiano a trasmettere malattie infettive.

CAPITOLO VI

STABILIMENTI INDUSTRIALI

ART.107 – Sono soggetti alla speciale vigilanza dell'Ufficio d'Igiene l'impianto e l'esercizio di qualunque industria, nonché dei laboratori in genere, nei quali, per il normale funzionamento tanto col sussidio di macchine, quanto mediante semplice lavoro manuale, si possano trovare simultaneamente e contemporaneamente più persone fuori dalla loro abitazione.

ART.108 – Chiunque intenda esercitare industrie che possano recare gravi molestie con odori o vapori nauseabondi, con rumori, sibili, fischi e simili, deve ottenere previamente l'autorizzazione del Podestà.

Esse non sono, di regola, permesse nella città.

E' in facoltà dell'Amministrazione Mun. stabilire in quali vie e località del Comune e quali di queste industrie potranno essere tollerate, nonché fissare un orario, oltre il quale non sarà permessa la emissione dei rumori.

ART.109 – Nei luoghi abitati, anche dove esistono filande di seta, sono vietati gli ammassi di crisalidi. Essi dovranno essere trasportati fuori dell'abitato nel tempo e nelle località riconosciuti idonei dall'Autorità Municipale.

Qualora l'acqua delle bacinelle non potesse defluire direttamente nella fognatura, dovrà essere trasportata o condotta in località tale che, a mezzo di purificazione naturale attraverso il terreno o con altro mezzo, sia resa innocua e non rechi molestia, e ciò in base alle istruzioni che, caso per caso, saranno impartite dall'Autorità Sanitaria.

I magazzini di deposito dei bozzoli potranno essere tollerati nell'abitato, purché a giudizio dell'Ufficiale Sanitario offrano le necessarie garanzie per non recare noia o danno al vicinato.

L'essiccazione delle crisalidi dovrà effettuarsi alla distanza di almeno 200 m. dall'abitato.

ART.110 – L'Autorità Com. potrà ordinare la chiusura dell'opificio, la rimozione del deposito ed in genere l'adozione di tutte quelle misure che valgano a far cessare le cause del nocimento o della molestia.

ART.111 – I depositi di cenci e stracci saranno vietati nell'interno dell'abitato, così pure quelli di ossa e simili.

ART.112 – I locali destinati al deposito ed alla lavorazione degli stracci e dei cenci devono avere le pareti rivestite di materiale impermeabile, in modo da permettere la frequente lavatura e disinfezione, ed essere provvisti di docce per la pulizia del personale, nonché di apparecchi che servano all'aspirazione della polvere che si deposita negli ambienti.

ART.113 – Il trasporto degli stracci deve essere effettuato con sacchi incatramati od in carri chiusi e nelle ore fissate dall'Autorità Sanitaria.

ART.114 – Il personale addetto alla manipolazione degli stracci deve essere protetto da lunghe sopravvesti e non potrà essere occupato alla manipolazione stessa qualora presenti escoriazioni alle mani, alla bocca ed al naso.

ART.115 – Per le Aziende industriali, commerciali ed agricole si osserveranno le disposizioni fissate dal Regolamento generale del Lavoro, approvato con R.D. 14-4-1927 n. 530 e tutte le altre disposizioni vigenti in materia (Leggi Sanitarie 1-8-1907 n. 636, Regolam. Generale Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45 – D.M. 12 luglio 1912 e 15 ottobre 1923).

ART.116 – Dal D.M. 20 marzo 1929 (vedi Gazz. Uff. 24 aprile 1929 n. 96) vengono determinate le lavorazioni industriali per le quali il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre i propri dipendenti a visita medica preventiva, per constatare se essi abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi, alla cui influenza debbono esporsi, ed a successive visite mediche periodiche, al fine di accertare il loro stato di salute.

ART.117 – Le istruzioni sui primi soccorsi d'urgenza saranno stampate e affisse nei locali di lavoro.

DELIBERA DEL C.C. N. 147 DEL 29-10-1971 P.G.N. 15548

TITOLO VIII

NORME PER LO SCARICO DI EFFLUENTI INDUSTRIALI

ART.386 – Per le acque di scarico industriale si intendono liquidi scaricati da locali d'uso, professionale, artigianale, industriale, zooagricoli o altri liquidi, che non siano acque meteoriche o liquami domestici.

ART.387 – Nessuno può immettere, senza autorizzazione, direttamente o indirettamente, acque di scarico di cui all'art.386 nelle fogne, in cave o in genere in acque considerate pubbliche e che comunque possano interessare la pubblica salute, senza che le medesime siano state sottoposte a idonei trattamenti depurativi.

ART.388 – L'autorizzazione è concessa del Sindaco. L'interessato deve presentare domanda in carta da bollo, corredata dal progetto della rete di scarico e dell'impianto di depurazione e da una relazione da cui risultino i seguenti dati:

- a) lavorazione praticata;
- b) materie prime e prodotti impiegati nella lavorazione;
- c) composizione dell'effluente.

ART.389 – L'autorizzazione viene concessa su conforme parere dell'Ufficiale sanitario che richiede, ove necessario, accertamenti tecnici al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, all'Ufficio del Genio Civile e all'Ufficio Tecnico Comunale. Le spese per i sopralluoghi e le analisi sono a carico degli interessati.

ART.390 – L'autorizzazione è concessa solo per lo scarico delle acque provenienti dal processo lavorativo denunciato. Per ogni ulteriore scarico ovvero modifica delle caratteristiche organolettiche, chimiche, fisicochimiche o biologiche delle acque di scarico, è necessaria una nuova autorizzazione.

ART.391 – Per lo scarico in acque pubbliche, l'interessato dovrà sempre richiedere il permesso al Presidente della Giunta Provinciale, secondo il disposto dell'art.43 del D.P.R. 10-6-1995 n. 987, ed al Genio Civile, per le opere idrauliche, ai sensi della Legge 25-7-1904, n. 523.

ART.392 – La rete di raccolta delle acque industriali dovrà essere separata dalla rete degli scarichi domestici. Tutte le ditte devono predisporre all'esterno dello stabilimento e in ogni caso in luogo accessibile direttamente al personale addetto alla vigilanza, un pozzetto d'ispezione atto a consentire agevolmente il prelievo.

ART.393 – E' vietato lo smaltimento nel sottosuolo delle acque di scarico di cui all'art.386.

ART.394 – Le caratteristiche delle acque di scarico all'effluente devono essere quelle dell'allegato prospetto che è parte integrante delle presenti norme.

ART.395 – Anche i progetti edilizi da sottoporre al visto del Sindaco, ai sensi dell'art.220 del T.U. 27-7-1934 n. 1265, devono essere sempre corredatai dai disegni in pianta e sezione degli

impianti di trattamento delle acque di rifiuto, nonché di una planimetria dei condotti di fognatura fra l'edificio e l'impianto di depurazione e tra questo ed il recapito terminale.

ART.396 – E' rigorosamente vietato immettere in acque superficiali antiparassitari, pesticidi e diserbanti nonché prodotti agricoli trattati con dette sostanze, qualora dell'immissione derivi pericolo di danno alla salute pubblica.

ART.397 – Per gli scarichi esistenti, gli interessati dovranno munirsi della regolare autorizzazione entro il termine massimo di mesi sei a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, prorogabile, in caso di comprovati motivi, fino a due anni. L'eventuale proroga è condizionata alla presentazione di un programma che fissi i tempi di graduale esecuzione degli impianti ed i progressivi valori di efficienza depurativa.

ART.397 BIS – Nelle zone dotate di rete di fognatura per le quali l'Amministrazione Comunale ha adottato delibera di approvazione del progetto esecutivo dell'impianto di depurazione, da ultimarsi entro due anni, gli interessati potranno realizzare impianti di trattamento delle acque che diano effluenti con i limiti di accettabilità stabiliti per l'immissione nelle fognature comunali. In tale ipotesi i titolari delle aziende dovranno, al momento della presentazione della domanda di cui all'art.388 del presente Regolamento, assumere formale impegno a convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale per concorrere alle spese derivanti dalla depurazione totale dei proprio effluenti.

ART.398 – Trascorsi i termini stabiliti l'Autorità Sanitaria competente promuoverà i provvedimenti per la chiusura dell'effluente ed il responsabile sarà perseguito a norma di legge.

ART.399 – Le infrazioni alle disposizioni del presente titolo, data la loro dannosità (art.107 del T.U. 3-3-1934 n. 383) non sono conciliabili.

ART.400 – Restano abrogate tutte le norme del presente regolamento in contrasto con la regolamentazione contenuta nel presente titolo.

DELIBERA C.C. N. 133 DEL 24-9-73 P.G.N. 13602

LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLE ACQUE DI SCARICO IN ACQUE PUBBLICHE E
NELLE FOGNATURE COMUNALI MUNITE DI IMPIANTO COMPLETO TERMINALE DI
DEPURAZIONE

CARATTERISTICHE	IMMISSIONE DEGLI EFFLUENTI	
	nei corsi d'acqua	nelle fognature comunali munite di impianto completo terminale di depurazione
Temperatura	30° C	45° C
pH	6,5 ÷ 8,5	6 ÷ 9
Odore	non deve dar luogo ad inconvenienti quale odore intensivo e penetrante	
Colore	non riscontrabile dopo diluizione 1:10 su uno spessore di 10 cm.	
Solidi sospesi	mg/l 30	mg/l 1000
Solidi sedimentati secondo Imhoff dopo 2 h	cc/l 0,3	
BOD	mg/l 30	mg/l 400
COD (consumo di bicromato)	mg/l 150	
Putrescibilità (bleu di metilene)	negativa entro 5 gg.	
Cloro libero	mg/l 0,1 ÷ 0,5	mg/l 1 ÷ 2
M.B.A.S. (detergenti anionici)	mg/l 2	mg/l 10
Fenoli	mg/l 0,05	mg/l 3
Olii e grassi estraibili con etere di petrolio	mg/l 5	mg/l 15
Idrocarburi	mg/l 5	mg/l 20
Pesticidi (DDT)	mg/l 0,005	
Solventi organici	tracce	tracce
Radioattività	10 ⁻⁶	10 ⁻⁴
N-ammoniacale	mg/l 5	
N-nitroso	mg/l 1	mg/l 10
N-nitrico	mg/l 30	
Salinità	In alcun caso la concentrazione dei sali deve provocare danni o alterare le opere e le acque superficiali o sotterranee né sorpassare la quantità di 1500 mg/l.	
Fosfati	mg/l 2	
Fluoruri (F ⁻)	mg/l 10	mg/l 10
Solfiti (SO ₃ ⁻)	mg/l 1	mg/l 10
Solfuri (S ⁻)	mg/l 0,1	mg/l 1
Cianuri (CN ⁻)	mg/l 0,1 ÷ 0,2	mg/l 0,5
Alluminio	mg/l 10	
Arsenico	mg/l 0,1	mg/l 0,1
Argento	mg/l 0,1	mg/l 0,1

CARATTERISTICHE	IMMISSIONE DEGLI EFFLUENTI	
	nei corsi d'acqua	nelle fognature comunali munite di impianto completo terminale di depurazione
Bario	mg/l 10	
Boro	mg/l 4	mg/l 4
Cadmio	mg/l 1	mg/l 2
Cromo	mg/l 2	mg/l 2
Cromo	mg/l 0,1	mg/l 0,1
Ferro – manganese	mg/l 2	mg/l 2 se la stazione di depurazione lo consente
Nichel	mg/l 1	mg/l 2
Mercurio	assente	assente
Rame	mg/l 1	mg/l 1
Stagno	mg/l 2	mg/l 2
Zinco	mg/l 2	mg/l 3
Piombo	mg/l 0,1	mg/l 0,1
Metalli pesanti totali (piombo, cadmio, ferro, rame, nichel, zinco, stagno)	non superiori a mg/l 5	

DELIBERA DEL C.C. N. 133 DEL 24-9-73 P.G.N. 13602

TITOLO IX

NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART.401 – L'esercizio di impianti termici ed industriali o di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas od odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dall'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati, è sottoposto alle norme di cui alla legge 13-7-1966 n. 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione di cui al D.P.R. 22-2-1971 n. 323, ed eventuali successive modifiche.

A tale riguardo le ditte dovranno presentare all'Ufficio d'Igiene del Comune dettagliata relazione dell'attività svolta, integrata da elementi e dati necessari per una completa valutazione in relazione a quanto indicato nel primo comma.

Restano pertanto abrogate le norme del presente Regolamento in contrasto con la suddetta regolamentazione.

DELIBERA DEL C.C. N. 179 DEL 9-12-1974 P.G.N. 17020

TITOLO X

NORME PER LA PULITURA A SECCO

ART.402 – Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di pulitura a secco, lavanderia tintoria o aprire un recapito di raccolta e consegna indumenti o esercitare la raccolta indumenti in forma ambulante, deve chiedere al Sindaco specifica licenza, che sarà rilasciata sentito il parere dell'Ufficio Sanitario.

ART.403 – I locali di lavoro dovranno essere bene illuminati e bene ventilati con aperture di dimensioni non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.

Nei laboratori esistenti, per i quali non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale, il ricambio dell'aria dovrà essere assicurato da ventilatori di potenza tale da garantire almeno 8 ricambi di aria all'ora.

ART.404 – I laboratori di pulitura a secco esistenti sono tenuti ad installare idonei depuratori per l'aria di scarico entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. I nuovi laboratori sono tenuti a porre in opera tali depuratori contemporaneamente alla attivazione degli impianti.

ART.405 – All'interno degli ambienti di lavoro è consentita una concentrazione massimo di tricloetilene di 100 p.p.m. E' vietato l'uso di mezzi di riscaldamento a fuoco diretto. Acidi e solventi devono essere posti in recipienti collocati in locali appositi.

ART.406 – Gli indumenti sporchi raccolti in forma ambulante dovranno essere posti in appositi sacchi sigillati.

Nel mezzo usato per la raccolta di indumenti sporchi non potranno essere collocati contemporaneamente indumenti puliti da consegnare alla clientela.

LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978 N. 58

Edificabilità e tutela delle zone agricole

ART.5

(ANNESI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI)

(omesso il primo comma)

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale, dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a m. 100 dalle singole case di abitazione esistenti ed a m. 250 dai nuclei residenziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbanistici. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti a carattere industriale, avicunicoli o suinicoli, la distanza dalle abitazioni singole dovrà essere non inferiore a m. 200 e dai nuclei residenziali non inferiore a m. 500.

E' fatta eccezione per la casa di abitazione del conduttore o custode dell'allevamento che può essere costruita a distanza inferiore a quelle indicate al secondo comma.

I fabbricati di cui al secondo comma dovranno distare almeno 500 metri dalle aree di alimentazione delle sorgenti.

Omissis ...

PROPOSTA N. 974 – GIUNTA MUNICIPALE – 29/12/1983

OGGETTO: Scarichi civili in zone sprovviste di fognatura

Il regolamento d'igiene sui nuovi insediamenti regola lo smaltimento delle acque reflue, in zone sprovviste di fognatura, solamente per le zone rurali.

Tale smaltimento, secondo l'art.89 comma 5, deve avvenire mediante subirrigazione previa decantazione in appositi bacini Imhoff.

Negli insediamenti civili esistenti (art.90 bis, comma 1°, punto C), nelle zone sprovviste di fognatura, sono ammesse le vasche a tenuta quando queste già esistono.

Con la Variante al P.R.G. alcune zone ex rurali sono state classificate edificabili (aree di completamento e zone RSA) la maggior parte di queste sono sprovviste di fognatura.

Il regolamento d'igiene non contempla le modalità di smaltimento delle acque reflue di nuovi insediamenti, in zone non rurali sprovviste di fognatura.

L'Ufficio è dell'avviso, per queste aree edificabili, e non regolate da normativa, di autorizzare lo smaltimento dei liquami tramite la subirrigazione previa decantazione in bacini Imhoff oppure con vasche a tenuta, a seconda della superficie disponibile del lotto.

All'On.le G.M. per un parere in merito.

La Giunta Municipale prende atto e concorda con la proposta.